

# Rapporto al messaggio 1356

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 15 marzo 1966 che accompagna il disegno di legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma

## QUESTIONI DI ORDINE GENERALE

La legge proposta dal messaggio in esame, al quale la Commissione della Legislazione ha dedicato una serie di numerose sedute, è una tipica legge di polizia, nel senso che comporta, nell'interesse dell'ordine pubblico, tutta una serie di divieti e di restrizioni che a prima vista potrebbero apparire ostici all'opinione pubblica.

Da un lato quindi deve esistere nel legislatore la necessaria preoccupazione di non scivolare, attraverso il varo di leggi troppo restrittive, nello Stato poliziesco, ma di mantenere le restrizioni unicamente in quei limiti che circoscrivono la indispensabile salvaguardia dell'ordine pubblico. D'altra parte deve però esistere la preoccupazione di emanare disposizioni che servano a impedire taluni abusi, che possono talora sfociare in situazioni irrimediabili. Nel settore delle armi infatti poco basta per creare un pericolo per la vita umana.

Che disposizioni in materia siano necessarie anche nel nostro Cantone, lo si evince dalla situazione non perfettamente regolare che si è venuta man mano creando nel settore del commercio delle armi e denunciata da un rapporto del 1964 allestito dal funzionario cantonale che presiede alla regolamentazione e alla vigilanza di tale commercio. Da questo rapporto risulta ad esempio che una notevole percentuale di possessori di patente cantonale sono stati denunciati per infrazione alle disposizioni che disciplinano il commercio delle armi, e che negli ultimi anni sono state vendute alcune centinaia di armi corte da fuoco senza la necessaria autorizzazione di acquisto.

Oltre che dalla necessità di mettere ordine in questo campo, una legge cantonale si impone pure per necessità giuridica di dare una veste più costituzionale alle disposizioni legali che permettono l'intervento dei pubblici poteri. Risulta infatti dal messaggio governativo che delle disposizioni attualmente in vigore nessuna è stata votata dal Parlamento. Così per il concordato intercantonale al quale il Ticino aderisce dal 1946, e che richiede per altro una completazione in parecchi punti attraverso l'approvazione della legge in esame. Così per quanto concerne il regolamento sul commercio di armi e munizioni e il decreto esecutivo per la patente di vendita di armi e munizioni, entrambi del 1947, che sono emanazione del Consiglio di Stato, e non del Gran Consiglio. Così infine per quanto attiene alla regolamentazione circa il porto d'armi, che non è mai stata codificata da una precisa disposizione legale da parte del Legislativo.

Di conseguenza con questa legge si pone una chiara base legale all'azione pubblica in due settori ben distinti:

--- da una parte quello del commercio di armi e munizioni, con norme che concernono tutte le armi, con la codificazione del principio della patente per la loro vendita, e che prevedono particolari garanzie per le armi corte da fuoco, il cui possesso è subordinato a condizioni restrittive attinenti soprattutto alla sicurezza personale dell'interessato;  
--- dall'altra parte quello concernente il porto d'armi, che tende a limitare il numero di persone che circolano fuori del proprio domicilio con armi di qualsiasi natura, prevedendo tale facoltà unicamente per coloro che vi sono costretti da motivi professionali o da altre serie ragioni.

Inoltre, ed è questa materialmente l'innovazione più importante prevista dal messaggio in esame, la nuova legge viene a regolare categoricamente lo spinoso problema delle armi in mano ai minorenni, statuendo il principio della proibizione della vendita agli stessi di armi di qualsiasi tipo. vostra Commissione ha aderito alla proposta governativa, ed anzi quest'ultima acquista ancora maggiore risalto in quanto la Commissione della Legislazione ha ritenuto opportuno inserire nel novero delle armi anche i flobert, che interessano particolarmente da vicino i minorenni. E' infatti a causa della manipolazione da parte di ragazzi di queste armi solo apparentemente inoffensive che sono successe negli anni scorsi alcune disgrazie che hanno allarmato l'opinione pubblica e suscitato vive reazioni nella stampa.

La vostra Commissione è ben conscia che, proibendo la vendita di armi ai minorenni, non si impedisce automaticamente che essi ne vengano in possesso. Questa questione (come altre attinenti ai giovani) non può evidentemente essere risolta attraverso un provvedimento legislativo, ma può solo esserlo attraverso l'opera di educazione (sia dei ragazzi sia dei loro familiari) compiuta dalla scuola e dai pubblici mezzi di informazione quali la televisione (la quale per altro

presenta spesse volte spettacoli, visti anche da ragazzi, che sono per contro del tutto diseducativi), la radio e la stampa. E' però da auspicare che la legge, anche su questo punto, riesca a migliorare le cose e ad impedire che i ragazzi e gli adolescenti giungano in possesso di armi; se non altro, con la proibizione della vendita, si mette in più chiara luce la responsabilità degli adulti che lasciano in mano armi a minorenni.

## QUESTIONI PARTICOLARI

Per quanto attiene alla definizione di arma, la Commissione ha abbandonato il principio della clausola generale che figura nel messaggio governativo, preferendo un' enumerazione che risulta più concreta, e prevedendo una clausola generale unicamente per quelle eventuali armi che non risultassero dall' enumerazione. Quest' ultima è stata completata con l' introduzione delle carabine, delle materie esplosive (per altro regolate più partitamente da disposizioni federali) e, soprattutto dei flobert e altre armi da salotto o da sport. Questi ultimi possono infatti, in determinati casi, avere effetti analoghi a quelli di armi apparentemente ben più pericolose: è risaputo infatti che con un flobert, se caricato con piumini o con proiettili di particolare calibro, si può uccidere una persona anche a notevole distanza.

L' elenco delle armi è demandato al Dipartimento (nuovo art. 2), il quale lo completerà a seconda delle necessità.

La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno statuire il principio secondo il quale non possono essere sottoposte a questa legge quelle armi che ormai non possono più essere usate come tali ma che sono raccolte dai collezionisti o usate quale ornamento.

Per quanto attiene al commercio delle armi in linea generale sono state accolte le disposizioni proposte dal Consiglio di Stato. La Commissione ha però ritenuto opportuno, soprattutto per eliminare il malvezzo di certa gioventù che si fa vanto di gironzolare munita di tirapugni o di matraques (per eventualmente saggiare la durezza del cranio di chi non le va a genio) di proibire puramente e semplicemente la vendita di simili aggeggi. Essi infatti non possono servire ad alcunché di utile, e il loro scopo non può essere che uno solo: l' attacco proditorio. Per cui statuendo il loro assoluto divieto non si colpisce alcun legittimo interesse.

Per il resto le modificazioni apportate dalla Commissione della Legislazione si limitano a questioni redazionali. In particolare si sono inserite le disposizioni più importanti contenute nel concordato: l' art. 5 dello stesso dovrebbe del resto essere pubblicato in calce alla presente legge.

La Commissione ha ampiamente dibattuto circa l' opportunità di istituire presso il Dipartimento di polizia un registro delle armi, obbligando gli interessati, ad ogni acquisto di arma corta da fuoco (subordinata a speciale autorizzazione), a darne comunicazione al Dipartimento stesso. Questo principio è però stato abbandonato in quanto se da un lato facilitava la reperibilità di una qualsiasi arma da parte dell' Autorità, d' altro lato creava un nuovo apparato burocratico, che sarebbe costato allo Stato in proporzione molto maggiore del servizio che avrebbe reso. Inoltre, come già detto, esso avrebbe dovuto limitarsi alle armi corte da fuoco. Di conseguenza ci si è limitati a sancire l' obbligo, per qualsiasi persona che entra in possesso di un' arma corta da fuoco, di avere la relativa autorizzazione rilasciata dal Dipartimento. E questo sia in caso d' acquisto presso un commerciante munito di patente, sia in caso di acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un privato.

Si aggiunga infine, per quanto concerne l' autorizzazione speciale per l' acquisto di armi corte da fuoco, che la Commissione ha esteso la protezione della sicurezza personale dell' interessato, oltre che alla propria abitazione e ai locali di ufficio o di lavoro, anche ai luoghi aperti di lavoro, in quanto il concetto essenziale che deve presiedere alla concessione di questa autorizzazione è la sicurezza dell' interessato e non tanto il luogo ove l' arma è detenuta.

Anche la seconda parte della legge, relativa al porto d' armi, è stata solo leggermente modificata dalla Commissione della Legislazione. Dapprima essa ha escluso l' eccezione al divieto previsto alla lettera d) dell' art. 17 del messaggio governativo attinente al coltello da esploratore, ritenendo che quest' ultimo non può in nessun caso essere considerato un' arma. Di transenna si osserva che la nozione di pugnali e stilette (una categoria di arma prevista all' art. 1 della legge) deve essere interpretata in senso restrittivo: solo quegli oggetti a lama fissa o articolata che sono preminentemente destinati a scopo di offesa o di difesa possono essere considerate armi (è chiaro che nell' applicazione occorrerà procedere con il sempre necessario buon senso): non possono comunque rientrare in questa categoria i coltelli da esploratore.

La Commissione ha pure introdotto il preavviso municipale sulla domanda di licenza di porti d' armi, ritenendo che l' Autorità comunale è maggiormente in grado di valutare la necessità per l' interessato di recare con se un' arma, nonché il carattere dello stesso.

Quanto alla validità della licenza il periodo massimo di un anno è sembrato troppo corto e suscettibile di complicazioni burocratiche. Di conseguenza si propone di aumentare fino a un massimo di cinque anni la durata della validità della licenza, che sarà fissata dall' Autorità cantonale, a seconda delle necessità e dello scopo per il quale la licenza viene chiesta. Senza dirlo nella legge, la Commissione raccomanda all' Autorità competente di fare in modo che tutte le licenze vengano a scadere il 31 dicembre, così da facilitare le operazioni di rinnovo.

Alcuni dubbi sono sorti circa le facoltà concesse agli agenti di polizia cantonale e comunale, di cui all' art. 23 del progetto governativo. Ci si deve però rendere conto che l' agente in questi casi, che del resto saranno rarissimi, deve poter intervenire energicamente e rapidamente. Per evitare qualsiasi possibilità (del resto assai teorica) di abuso, si è deciso di introdurre l' obbligo da parte dell' agente di segnalare immediatamente la perquisizione o il sequestro dell' arma al Delegato di polizia, riprendendo un' analoga norma contenuta nell' art. 43 del regolamento sulla Polizia cantonale, che prevede l' immediata comunicazione al Delegato di polizia del fermo per accertamento.

Come già per altre leggi, la Commissione ha ritenuto opportuno designare come Autorità di ricorso contro la decisione del Dipartimento il Tribunale amministrativo in luogo del Consiglio di Stato, essendo questa una materia che implica un controllo di legalità, per cui l' Autorità giudiziaria appare più idonea dell' Autorità politica.

Infine la Commissione ha inserito una norma transitoria concernente le attuali patenti, nel senso che la loro validità verrà a scadere il 31 dicembre 1968, per cui gli interessati dovranno procedere al rinnovo entro tale data.

Per le considerazioni sopra svolte la Commissione della Legislazione vi propone quindi di adottare il disegno di legge annesso.

**Per la Commissione della Legislazione:**

D. Scacchi, relatore  
Ballinari - Barchi - Bignasca Guglielmoni -  
Maino - Riva - Staffieri Tamburini -  
Tognini, con riserva

Disegno di  
**LEGGE**

sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma (del.....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 15 marzo 1966 n. 1356 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Capo I - COMMERCIO DI ARMI E MUNIZIONI**

**Art. 1**

1. Norme generali

a) Definizione

Sono considerate armi agli effetti della presente legge:

- a) armi corte da fuoco di qualsiasi tipo, forma e calibro;
- b) pistole lancia-gas e, in genere, tutte le armi che possono essere usate come lancia-gas;
- c) fucili e carabine;
- d) fucili da caccia a palla o a pallini;
- e) flobert e altre armi da salotto o da sport;
- f) pugnali e stiletti (fissi e articolati);
- g) sfollagente (matraques);
- h) tirapugni;
- i) materie esplosive, gas, ecc.;
- l) altri oggetti e apparecchi destinati per loro natura a recare offesa alle persone.

Sono considerate munizioni le sostanze accessorie destinate all' uso delle armi.

## **Art. 2**

### b) Elenco

Il Dipartimento, sentito il parere dell' esperto cantonale, stabilisce quali tipi di oggetti appartengono alle categorie dell' art. 1. emanandone periodicamente un elenco.

## **Art. 3**

### c) Esclusione

Non sono sottoposte alla presente legge le armi antiche facenti parte di collezioni o usate per ornamento.

## **Art. 4**

### 2. Commercio di armi e munizioni

#### a) Patente per la vendita:

Chiunque esercita il commercio di armi e munizioni, fatta eccezione delle armi elencate sotto lettera f) g) e h) dell' art. 1, deve essere in possesso dell' autorizzazione, a norma del Concordato.

L' autorizzazione, denominata Patente per la vendita di armi e munizioni, è rilasciata dal Dipartimento.

Per la vendita di armi del calibro superiore a 6,2 mm., appartenenti al materiale da guerra (dette armi d' ordinanza), e relativa munizione, occorre possedere anche l' autorizzazione federale.

## **Art. 5**

### b) Requisiti

La patente per la vendita di armi e munizioni può essere concessa a persone di buona reputazione, che hanno superato l' esame teorico-pratico davanti all' esperto cantonale e che dispongono di un negozio aperto al pubblico.

I richiedenti in possesso del certificato di fine tirocinio d' armaiolo sono dispensati dall' esame.

## **Art. 6**

### c) Esercizio del commercio

Il commercio di armi e munizioni può essere esercitato quale attività unica, o quale attività accessoria con altri articoli di negozio ma, di regola, in locali separati.

## **Art. 7**

### d) Durata e tassa

La patente è valevole per l' anno civile ed è soggetta a una tassa di Fr. 100.--. La tassa annua di rinnovo è di Fr. 50.--.

## **Art. 8**

### e) Estinzione della patente

La patente è personale e si estingue in caso di decesso del titolare o di cessazione del commercio.

Il subingresso non ammesso. In caso di trapasso di commercio il rilevatario deve chiedere una nuova patente. L' estinzione della patente nel corso dell' anno non dà diritto ad alcun rimborso.

## **Art. 9**

### f) Revoca della patente

Il Dipartimento può revocare in ogni momento e con effetto immediato la patente in caso di gravi o ripetute violazioni della presente legge o quando venissero a mancare uno o più requisiti necessari per l' ottenimento.

## **Art. 10**

### 3. Divieti

a) Vendita a determinate persone:

E' proibita la vendita di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi natura a persone che non abbiano compiuto il ventesimo anno, nonché alle persone designate dalla lettera b) alla lettera i) dell' art. 5 del concordato.

## **Art. 11**

### b) Vendita di determinate armi

E' vietata la vendita:

- a) di silenziatori di qualsiasi tipo;
- b) di tirapugni;
- c) di stollagènè.

## **Art. 12**

### c) Altri divieti

E' proibita la vendita di armi e munizioni nelle fiere e nei mercati, come pure per mezzo del commercio ambulante o da parte di venditori occasionali.

E' pure proibita la vendita di pistole mitragliatrici, di mitragliatrici e di armi da fuoco a foggia d' oggetto ad uso inoffensivo, riservata l' autorizzazione speciale del Dipartimento a norma dell' art. 7 cpv. II del Concordato.

## **Art. 13**

### 4. Altre norme applicabili

Sono pure applicabili le disposizioni federali concernenti la fabbricazione, il commercio ed il controllo del materiale da guerra.

## **Art. 14**

### 5. Esperto cantonale

Il Dipartimento designa tra gli armaioli in possesso del certificato di fine tirocinio un esperto cantonale.

L' esperto sottopone i richiedenti ad un esame teorico e pratico che accerti le loro conoscenze in materia, riservata la norma di cui all' art. 5, cpv. II.

## **Art. 15**

### 6. Armi corte da fuoco

a) Vendita: condizioni

La vendita di armi corte da fuoco può avvenire solo se l' acquirente è in possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Dipartimento, da esercitare entro tre mesi dal suo rilascio.

### I motivi ammessi per tale acquisto sono:

- a) la sicurezza personale nella propria abitazione, nei locali di ufficio o di lavoro, come pure nei luoghi aperti di lavoro;
- b) la partecipazione a esercizi o gare in un poligono di tiro.

L' acquisto da parte di enti pubblici di armi destinate al servizio per i loro agenti non è soggetto ad autorizzazione.

L' autorizzazione non può essere concessa agli stranieri che non sono in possesso del permesso di domicilio o di un permesso di dimora ininterrotto da almeno 5 anni, riservate le deroghe in casi particolari.

## **Art. 16**

### b) Cessione tra privati

L' autorizzazione di cui all' articolo precedente è obbligatoria anche in caso di trapasso, a qualsiasi titolo, di armi corte da fuoco tra privati.

Oltre all' art. 15 sono pure applicabili le norme di cui agli art. 11, 12, 13.

## **Art. 17**

### a) Tassa

Il rilascio dell' autorizzazione da parte del Dipartimento è soggetta ad una tassa di fr. 20.--.

## **Art. 18**

### 7. Registro di controllo

I commercianti che vendono armi, anche se non soggetti al l' obbligo della patente, devono tenere un registro in cui siano iscritti gli acquisti e le vendite di armi da loro effettuati e conservare tutti i documenti giustificativi.

## **Capo II - PORTO D'ARMI**

## **Art. 19**

### 1. Divieto Eccezioni

E' proibito portare armi di qualsiasi natura (sia sulle persone, sia su automobili o altri veicoli) fuori della propria dimora e dei locali d' ufficio o di lavoro senza una licenza di porto d' armi.

Questo divieto non si applica:

a) ai militi in servizio, agli agenti della polizia cantonale e comunale, ai funzionari ed agenti delle dogane, ed in genere alle persone addette ad un pubblico servizio dello Stato o dei Comuni, per le armi occorrenti alla prestazione del rispettivo servizio;

b) ai partecipanti ad esercizi in un poligono di tiro;

c) durante l' epoca della caccia, a chi è in possesso della relativa licenza.

Il Dipartimento può consentire altre eccezioni quando particolari circostanze lo giustificano

## **Art. 20**

### 2. Licenza

a) Rilascio:

La licenza di porto d' armi viene rilasciata dal Dipartimento competente su domanda motivata, con preavviso del Municipio.

## **Art. 21**

### b) Impedimenti

La licenza non può essere concessa a persone di età inferiore ai 20 anni o quando si verificano per il richiedente uno degli impedimenti elencati nell' art. 5 del Concordato.

In casi particolari, il Dipartimento può derogare alle disposizioni del presente articolo.

## **Art. 22**

### c) Validità revoca

La licenza è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni.

Essa scade in ogni caso quando viene a mancare il motivo per il quale è stata rilasciata.

La licenza è rinnovabile su domanda dell' interessato.

Il Dipartimento può revocarla in qualsiasi momento in caso di abuso.

## **Art. 23**

### d) Tassa

Il rilascio della licenza è soggetto a una tassa variante da Fr. 10.-- a Fr. 50.--.

La tassa per il rinnovo è di Fr. 10.--.

## **Art. 24**

### e) Obbligo di portare la licenza

Il titolare deve avere con se la licenza quando porta l' arma autorizzata.

## **Art. 25**

### 3. Sequestro

Per l'accertamento delle contravvenzioni su persone sospette, gli agenti di polizia cantonale e comunale possono, in qualsiasi momento, eseguire perquisizioni personali e sequestrare l' arma portata abusivamente, dandone quindi immediata comunicazione al Delegato di polizia o, in sua assenza, al capoposto di pubblica sicurezza.

Il Dipartimento può ordinare la confisca dell' arma requisita.

## Capo III - DISPOSIZIONI PENALI ED ESECUTIVE

### Art. 26

#### 1. Sanzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni del Concordato e della presente legge sono punite con l'arresto o con la multa. Sono del resto applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero. E' riservata l'azione penale.

### Art. 27

#### 2. Recidività minacce

Se il contravventore è recidivo, o dell'arma portata senza licenza è stato fatto uso anche solo a scopo di minaccia o di intimidazione, la multa è inflitta in misura aggravata, impregiudicate le eventuali sanzioni previste dal Codice penale svizzero.

### Art. 28

#### 3. Competenza

La pena dell'arresto è pronunciata dall'Autorità giudiziaria e il giudizio sulle multe compete all'Autorità amministrativa in applicazione della legge cantonale di procedura per le contravvenzioni del 29 maggio 1941.

### Art. 29

#### 4. Concorso di reati

Non si procede contro il contravventore per abusivo porto d'armi quando l'arma sia stata portata a provato o presunto scopo di caccia o pesca, ed in relazione allo stesso fatto già sia stata elevata contravvenzione in materia di caccia o di pesca.

### Art. 30

#### 5. Autorità competente

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione delle norme del Concordato e della presente legge.

### Art. 31

#### 6. Ricorsi

Contro le decisioni del Dipartimento è ammesso il ricorso entro il termine di 15 giorni al Tribunale amministrativo, che decide inappellabilmente.

### Art. 32

#### 7. Norma abrogativa

Sono abrogati:

- a) il regolamento sul commercio di armi e di munizioni del 25 febbraio 1946;
- b) il decreto esecutivo concernente la patente per la vendita di armi e munizioni del 4 novembre 1947;
- c) il 4. cpv. dell'art. 3 della legge sull'ordine pubblico e il decreto esecutivo concernente il porto d'armi del 17 marzo 1942.

### Art. 33

#### 8. Norma transitoria

Le patenti per la vendita di armi e munizioni attualmente in vigore perdono la loro validità il 31 dicembre 1968.

### Art. 34

#### 9. Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

